



**Agenzia Lavoro  
& SviluppoImpresa**  
Friuli Venezia Giulia

Decreto n° 300/PROTGEN del 13/12/2023

**Decreto di adozione del Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024 – 2026, e per l'anno 2024 e dei correlati Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale**

### **La Direttrice generale**

**Visto** il Capo VIII *bis* della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) come introdotto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, "Legge di stabilità 2019" e, in particolare, l'articolo 30 *bis*, comma 1, che, al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia, ha disposto l'istituzione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito Agenzia) quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza della Regione;

**Richiamato** l'articolo 7 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 ("Misure finanziarie multisettoriali") il quale ha apportato delle modifiche alle disposizioni di cui alla summenzionata L.R. 11/2009;

**Viste** in particolare le disposizioni introdotte nella legge regionale 11/2009 dalla citata legge regionale 29/2018 di seguito indicate:

- articolo 30 *ter*, comma 1, lettera c) e d), in base al quale la Regione definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione, nonché esercita nei confronti dell'Agenzia attività di vigilanza e controllo;
- articolo 30 *quinqies*, che individua nel Direttore generale e nel Revisore unico dei conti i due organi dell'Agenzia;
- articoli 30 *sexies* e 30 *septies* che definiscono, rispettivamente, i compiti e le funzioni del Direttore generale tra i quali rientra l'adozione del bilancio annuale e pluriennale di previsione, nonché le modalità di conferimento del relativo incarico;
- articolo 30 *octies* che disciplina i compiti del Revisore unico dei conti e le modalità di conferimento del relativo incarico, e in particolare il comma 1 lett. b) ai sensi del quale esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

**Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa**

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

[www.lavoroimpresa.fvg.it](http://www.lavoroimpresa.fvg.it)



- articolo 30 *decies*, comma 1, il quale prevede che costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia la quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale;
- articolo 30 *undecies*, comma 1, il quale prevede che l'Agenzia sia dotata di un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali;
- articolo 30 *duodecies*, commi 1 e 2 i quali prevedono rispettivamente che la Giunta regionale eserciti il controllo di cui all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e che gli atti siano trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione generale, la quale entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione;

**Richiamato** altresì l'articolo 12, comma 15 della Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), ai sensi del quale al fine di favorire l'attrazione e l'insediamento in Friuli Venezia Giulia di imprese internazionali individuate in base ai fabbisogni tecnologici e di sviluppo delle filiere produttive strategiche regionali legate all'economia del mare, Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 30 quater, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), attiva azioni specifiche volte a individuare tali fabbisogni, nonché a favorire l'attivazione di collaborazioni e l'insediamento in regione di imprese internazionali, dedicando particolare attenzione alle potenzialità del mercato statunitense;

**Richiamato**, altresì, il comma 16 del summenzionato articolo della L.R. 22/2022 il quale prevede che "Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 5.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 - 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 29.";

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", e le successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 2020, n. 893 e s.m.i. recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione Regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali";

**Tenuto conto** che l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2023, n. 1142 a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1 agosto 2026;

**Visto** il D.PReg. n. 88 del 26.06.2020 di nomina del Revisore unico dei conti dell'Agenzia;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 5 maggio 2009), come modificato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e in particolare l'articolo 39, concernente "Il sistema di bilancio delle regioni", nonché l'articolo 47, concernente "Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali";



**Richiamate** in particolare le disposizioni introdotte dal precitato decreto legislativo n. 118/2011 di seguito riportate:

- articolo 9 il quale prevede che il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione;
- articolo 10, comma 1, il quale dispone che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale;
- articolo 11, comma 1, ai sensi del quale il bilancio di previsione è redatto secondo lo schema di bilancio di cui all'allegato n. 9, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri;
- articolo 11, commi 3 e 5, il rispettivamente prescrivono i documenti da allegare al bilancio di previsione, nonché il contenuto della nota integrativa allegata al bilancio di previsione;
- articolo 40, comma 1, ai sensi del quale "Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.";
- articolo 42, comma 8, il quale prevede che le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante nell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio;

**Dato atto** che:

- con il decreto ministeriale del 1° agosto 2019 è stato integrato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), definendo le modalità di compilazione dei nuovi elenchi analitici riguardanti le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione (rispettivamente allegato a/1 "elenco risorse accantonate", a/2 "elenco risorse vincolate", a/3 "elenco risorse destinate"). Tali elenchi sono obbligatoriamente redatti nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo di quote accantonate, vincolate o destinate. Il bilancio a cui accede la presente nota prevede solo l'applicazione di quote vincolate.;
- il D.M. 1° settembre 2021 ha modificato, a decorrere dal bilancio di previsione 2023/2025, i seguenti modelli di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011:

**Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa**

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

[www.lavoroimpresa.fvg.it](http://www.lavoroimpresa.fvg.it)



- Allegato a) Risultato presunto di amministrazione;
- Allegato a/1) Risultato di amministrazione – quote accantonate;

**Visto** altresì l'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che, contestualmente all'adozione del Bilancio di previsione, si provveda alla ripartizione del bilancio in categorie e macroaggregati e che tale ripartizione costituisca il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio;

**Atteso** che ai sensi della disposizione sopra richiamata, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, con il Bilancio Finanziario Gestionale, si provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, al Documento tecnico di accompagnamento sono allegati:

- a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;
- b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2;

**Richiamate** altresì le disposizioni del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

**Vista** la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) ed in particolare:

- l'articolo 1 in base al quale, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 la Regione si adegua alle disposizioni del decreto legislativo medesimo, di cui la stessa legge regionale 26/2015 costituisce specificazione e integrazione;
- l'articolo 2, comma 1, in base al quale la Regione e i suoi Enti e organismi strumentali, tra i quali si ricomprende anche l'Agenzia, applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini indicati dal medesimo decreto legislativo per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno;
- l'articolo 5, il quale dispone che, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, si provvede all'approvazione del bilancio finanziario gestionale, con cui le categorie e i macroaggregati sono ripartiti in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011;

**Visto** l'articolo 67, comma 1, della citata legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, il quale dispone che la Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

- a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività;



- c) gli atti di disposizione di beni immobili;
- d) i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
- e) la partecipazione a società o associazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 9 dicembre 2016, n. 2376, recante «D.Lgs. n. 118/2011 – strumenti della programmazione degli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria», con la quale, in ossequio al principio applicato della programmazione dei bilanci, si definiscono quali strumenti della programmazione degli Enti strumentali in contabilità finanziaria:

a) il Piano delle attività o Piano Programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni fornite dalla Regione in qualità di Ente capogruppo:

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di bilancio di cui all'allegato n. 9;

c) il bilancio gestionale cui sono allegati, nel rispetto dello schema di bilancio indicato nell'allegato n. 12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

d) le variazioni di bilancio;

e) il piano degli indicatori di bilanci degli enti e organismi strumentali, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2015 – Supplemento ordinario n. 68;

**Vista** la Legge 243/2012 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1421 del 9 agosto 2019 con la quale sono stati definiti i primi indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa;

**Viste** altresì le deliberazioni della Giunta regionale n. 894 del 17 giugno 2022 e n. 542 del 24 marzo 2023 con le quali sono stati approvati rispettivamente l'aggiornamento del Piano strategico dell'Agenzia per il triennio per il triennio 2022 - 2024 adottato con decreto del Direttore generale di data 30 maggio 2022, n. 91, e il piano operativo annuale per l'anno 2023 adottato con decreto del Direttore generale n. 36 di data 3 marzo 2023, modificato con decreto del Direttore generale n. 56 di data 20 marzo 2023, di cui all'articolo 30 *sexies*, comma 2 lett. b) della LR. 11/2009;

**Vista** inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 10 novembre 2023, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFER) per il 2024 del Friuli Venezia Giulia, recante, tra l'altro, gli indirizzi agli enti strumentali controllati e partecipati e alle società controllate e partecipate;

**Dato atto** che al bilancio di previsione 2024 - 2026 è stata applicata la quota di avanzo presunto vincolato 2023 (vincolo derivante da trasferimenti), derivante dai fondi destinati all'Agenzia ai sensi dell'articolo 12, comma 16 della Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) e parzialmente non utilizzati, per un importo pari ad euro 1.736.740,99;

**Rilevato** che sono stati costituiti il fondo di riserva per spese obbligatorie ed il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 118/2011, nonché il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa prescritto dal medesimo articolo, lettera c), nei limiti di cui al comma 3;

**Visto** il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024 - 2026 e per l'anno 2024 ed i relativi allegati come previsti dal citato D.Lgs n. 118/2011 e, in particolare secondo le disposizioni del



principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, paragrafo 4.3, che di seguito si elencano:

1. Piano delle attività dell'Agenzia di durata triennale;
2. Bilancio di previsione finanziario triennale costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, delle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, nonché comprendente:
  - a) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
  - b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  - c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  - d) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
  - e) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste;
  - f) nota integrativa;
  - g) capitoli a destinazione vincolata;
  - h) relazione del revisore dei conti;

**Visti** il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2024 - 2026 e per l'anno 2024 di cui all'articolo 39, comma 10 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e il Bilancio finanziario gestionale triennale di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011, con il quale si ripartiscono le categorie e i macroaggregati in capitoli e si assegnano ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese;

**Preso atto** che per l'esercizio in corso l'Agenzia:

- non sussistono le condizioni in presenza delle quali si rende necessario il ricorso all'istituto del fondo pluriennale vincolato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e conseguentemente non si procede alla predisposizione delle relative poste di bilancio;
- non si configurano poste in entrata riconducibili a tipologie per le quali i principi contabili impongono in via cautelativa la costituzione di un fondo a copertura di crediti di dubbia o difficile esazione;
- non ha posto in essere operazioni di indebitamento;
- non ha costituito garanzie a favore di terzi;
- non ha acquisito partecipazioni in società;
- non fruisce di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- non esercita funzioni delegate dalla Regione,

e pertanto non ricorrono i presupposti per procedere alla predisposizione dei correlati prospetti contabili la cui allegazione è prescritta dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2020;

**Acquisita** la relazione del Revisore unico dei conti di data 13 dicembre 2023 con la quale in conclusione si esprime parere favorevole sul Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024 - 2026, e per l'anno 2024;

**Ritenuto** pertanto, di adottare il Bilancio di previsione per gli anni 2024 - 2026 e per l'anno 2024, il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2024 - 2026 e per



l'anno 2024 e il Bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024 - 2026 allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale,

### **Decreta**

1. di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, il Bilancio di previsione per gli anni 2024 - 2026 e per l'anno 2024, come corredato dagli atti e documenti meglio specificati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di adottare contestualmente, il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione per gli anni 2024 - 2026 e per l'anno 2024 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di adottare il Bilancio finanziario gestionale relativo al Bilancio di previsione per gli anni 2024 - 2026 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla relazione del Revisore unico dei conti, entro 15 giorni dalla data di adozione alla competente Direzione generale ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 18/1996.
5. Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione da parte della medesima.

LA DIRETTRICE GENERALE  
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì  
(firmato digitalmente)